

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1406

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CECCATO, BASTIANETTO, BRUGNETTINI,
BUSNELLI, CAVITELLI, COPERCINI, FANTE, FONTANINI,
GIBERTONI, LOMBARDI-CERRI, MAFFINI, MARCHINI, PAINI,
PERIN, PERUZZOTTI, REGIS, SPERONI, STEFANI e WILDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1995

Modifiche al codice di procedura civile ed alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di recupero giudiziale dei crediti

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità prevalente di questo disegno di legge è quella di tentare di semplificare, per quanto possibile e senza illuderci che le lungaggini che ad esso si accompagnano possano essere risolte con poche norme, il processo civile, disponendo, ad esempio, termini più adeguati ad evitare la decadenza del procedimento monitorio di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Infatti, nel campo del recupero giudiziale dei crediti il ricorso a tale procedimento è sempre più diffuso. Ciò è dovuto principalmente alla possibilità di ottenere rapidamente la formazione del titolo esecutivo.

La rapida diffusione del procedimento monitorio ha fatto maturare l'esigenza di allungare gli attuali termini di efficacia del decreto di ingiunzione nelle ipotesi di omessa notifica, di notificazione nulla (in quanto richiesta ma non evasa) o di notifica mancata per irreperibilità o trasferimento di domicilio o di sede del debitore, in modo da evitare il moltiplicarsi dei casi di inefficacia in particolare quando sono indipendenti dalla volontà del ricorrente e sono, al contrario, attribuibili a disfunzioni dell'apparato giudiziario.

Nonostante che certa giurisprudenza abbia introdotto dei temperamenti (non rilevabilità d'ufficio della inefficacia; decadenza dall'eccezione se non proposta con le forme e nel termine dell'opposizione) ci è parso oltremodo opportuno elevare il termine.

Infatti è stato rilevato che - soprattutto nelle grandi sedi giudiziarie, ove gli organici appaiono oramai insufficienti rispetto al numero dei procedimenti monitori instaurati - i tempi mediamente occorrenti alle cancellerie ed all'ufficio del registro per adempiere i compiti loro assegnati non lascino all'interessato un margine di tempo

sufficiente per le ulteriori e necessarie attività.

Inoltre riteniamo che l'aumento previsto nei provvedimenti non pregiudichi i rapidi limiti temporali propri del procedimento monitorio.

Per completezza, si ricorda che l'articolo 644 del codice di procedura civile, consente la riproposizione del decreto ingiunzionale divenuto inefficace; certamente non può sfuggire che si tratta comunque di un inutile e defatigante carico giudiziario.

Forse queste poche modifiche renderanno possibile una maggiore speditezza, comunque assicurando una adeguata tutela ai diritti delle parti, colpendone l'inerzia laddove presente e stabilendo termini più rapidi per la costituzione dell'attore.

Sarebbe infatti opportuno che la prima udienza acquisisse un ruolo più importante al fine di consentire al giudice di assumere tutte le decisioni istruttorie ed alle parti di precisare la domanda, le eccezioni e le deduzioni allo scopo di addivenire ad una udienza che possa definirsi «utile», essendo oggi troppo spesso utilizzata per imporre un rinvio.

Anche il novellato articolo 186-bis intende muoversi nel senso di ridurre il danno derivante all'attore dalla lunghezza del processo, laddove consente che il giudice istruttore possa disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

In tal modo, probabilmente, si potrà arrivare ad evitare che il convenuto possa perseguire l'interesse ad allungare i tempi del processo e svolgere così soltanto un'attività dilatoria.

Per quanto attiene alla fase della decisione, si propongono altresì modifiche all'articolo 276, relativamente al deposito

del dispositivo che dovrà avvenire immediatamente e, di seguito, essere comunicato alle parti.

Inoltre si dispone una sanzione nei confronti del giudice che non provveda a depositare entro trenta giorni la motivazione della sentenza.

Parallelamente a quanto è stato stabilito per il processo del lavoro ed onde evitare che un ritardo nella esecuzione possa produrre danni alla parte vittoriosa, si prevede che la sola copia del dispositivo sia sufficiente per poter procedere alla esecuzione forzata.

Per quanto poi concerne il pignoramento di crediti presso terzi, pur essendo l'unica specie di espropriazione «funzionante» e non soggetta perciò alle profonde crisi di funzionalità che caratterizzano, invece, l'espropriazione mobiliare ed immobiliare, è tuttavia possibile vedere frustrata l'immediata soddisfazione del creditore (ovviamente quando c'è capienza) dalla fissazione delle prime udienze (articolo 543 del codice di procedura civile), di fatto a distanza di mesi dalla notificazione dell'atto di pignoramento.

Opportuna, in merito, ci è sembrata la previsione che imponesse l'udienza di comparizione entro un termine non superiore a quattro mesi.

Infine, l'eliminazione del riferimento allo stato di bisogno *ex* articolo 24 della legge

del 24 dicembre 1969, n. 990, trova una sua *ratio* in quanto si consideri che l'assegnazione di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno resta attualmente subordinata alla sussistenza di tale requisito.

Partendo dal presupposto che ogni scelta debba tener conto della specificità della situazione sostanziale e delle necessità di realizzare un'economia processuale, è indispensabile, di volta in volta, individuare il punto di equilibrio tra le esigenze perennemente in contrasto di:

- a) rapidità per il creditore;
- b) certezza per il debitore.

Alla base della attribuzione di una maggiore velocità nel recupero delle somme da parte del creditore c'è dunque una scelta politica discrezionale del legislatore di cui il presente disegno di legge vuole essere una espressione.

Concludendo, sottoponiamo alle vostra attenzione questo provvedimento, peraltro elaborato anche sulla base di soluzioni indicate in altri precedenti progetti di legge, nel convincimento che contenga scelte che possano essere d'aiuto alla semplificazione del processo civile ed alla rapidità di decisione delle controversie: intendimenti che sono perciò stati tradotti nel presente disegno di legge, nell'attesa che si pervenga ad una riforma più organica del processo civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 186-bis. - (*Ordinanze per il pagamento di somme*). - Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

Il giudice istruttore, su istanza di parte, può disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi primo e secondo costituiscono titolo esecutivo e conservano la loro efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza di cui al primo comma è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo comma e secondo comma, e 178, primo comma».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'attore entro quindici giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro otto giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichia-

rare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale».

Art. 3.

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - (*Costituzione del convenuto*).
- Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazioni di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura ed i documenti che offre in comunicazione».

Art. 4.

1. Il quinto comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo e lo deposita in cancelleria entro ventiquattrore. La cancelleria provvede a darne comunicazione alle parti entro i successivi tre giorni».

Art. 5.

1. All'articolo 276 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«La motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, e va depositata in cancelleria entro trenta giorni dal deposito del dispositivo. Tale termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la responsabilità di cui all'articolo 55».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 283-bis. - (*Documento per l'esecuzione*). - Nei casi indicati negli articoli 282 e 283, in pendenza del termine per il deposito della sentenza si può procedere con la sola copia del dispositivo».

Art. 7.

1. L'articolo 479 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 479. - (*Notificazione del titolo esecutivo e del precetto*). - Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute

con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture, nonchè le fatture regolarmente emesse ai fini fiscali e le bolle comprovanti l'avvenuta consegna della merce».

Art. 9.

1. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - (*Mancata notificazione del decreto*). - Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di centoventi giorni negli altri casi; la domanda può essere riproposta».

Art. 10.

1. L'articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - (*Fissazione delle udienze*). - Le udienze di istruzione e di trattazione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra due udienze non può essere superiore a novanta giorni, salvo che, sull'accordo delle parti o per eccezionali circostanze delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

L'inosservanza del termine di cui al secondo comma determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55».

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordi-

nanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza ovvero fino ad un limite massimo del cinquanta per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza nell'ipotesi in cui la parte non versi in stato di bisogno. Se la causa civile è sospesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga al primo comma dell'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio».